



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**N° 127 del 19/11/2014.**

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO: ASSOCIAZIONI "NUOVA A.C.A.V." E "AMICI DEL CICLO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIGLIANO CORRE CON BABBO NATALE 2014". QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CICLO".

L'anno 2014, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 18:00, nella Sala Assessori - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede Il Sindaco, Cristina Vazzoler.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	VAZZOLER CRISTINA	SI		4	GALLO SIMONA	SI	
2	ZUCCONELLI VALERIANO	SI		5	MASCHIETTO ANNALISA	SI	
3	FILA ROBATTINO PIER PAOLO	SI					

PRESENTI: 5**ASSENTI:0**

Partecipa Il Segretario Comunale, dott.ssa Anna Garavoglia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta dell'Assessore competente;

Premesso che anche quest'anno le Associazioni Nuova A.C.A.V. e ASD Amici del Ciclo intendono organizzare la ormai tradizionale manifestazione "Vigliano corre con Babbo Natale", giunta alla terza edizione;

Viste ed esaminate a tale proposito le note:

- ns. prot. n. 14322 del 12/11/2014 e ns. prot. n. 14554 del 18/11/2014, con le quali la Nuova A.C.A.V. richiede il patrocinio comunale per l'organizzazione della manifestazione succitata;
- ns. prot. n. 14618 del 19/11/2014, con la quale l'Associazione ASD Amici del Ciclo richiede il patrocinio e un contributo per l'organizzazione della parte sportiva della medesima manifestazione;

Posto che, visto quanto sopra, la manifestazione "Vigliano corre con Babbo Natale 2014" in programma per domenica 21 dicembre 2014, in Piazza Comotto, prevede un nutrito programma di eventi sinergicamente organizzati dai due interlocutori in oggetto, come di seguito indicato:

- l'Associazione Nuova A.C.A.V. procederà a:
 - installare delle fontane e delle luminarie lungo la Via Milano;
 - posizionare del ramo d'abete con fiocco rosso presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa;
 - organizzare la lotteria dei commercianti;
- l'Associazione ASD Amici del Ciclo si occuperà di organizzare la mattinata dedicata alla corsa-camminata-nordic walking non competitiva, a passo libero, di circa 6 km, cui si potrà partecipare anche in bicicletta, vespa, monopattino, e altro ancora magari anche in

compagnia del proprio amico a quattro zampe, il tutto arricchito da momenti di ristoro accompagnati da musica e danze; inoltre, per i bambini, è previsto l'omaggio di un pacco gara;

Considerato che, sulla base di tale programma ampiamente condiviso, l'Amministrazione intende patrocinare tale iniziativa procedendo inoltre alla quantificazione di un contributo da erogare all'Associazione ASD Amici del Ciclo, in relazione alle spese che la stessa sosterrà per l'organizzazione dei vari momenti della giornata sportiva, che coinvolgerà un pubblico assai ampio e diversificato;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 30 del 04.03.2002 che all'allegato Quadro A) disciplina le modalità operative cui attenersi nella concessione del patrocinio comunale;

Evidenziato che:

- l'art. 6, della L. 122/2010 - Riduzione dei costi degli apparati pubblici, introduce numerosi vincoli alle P.A. – al comma 9 recita: “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”
- Di fronte ad una statuizione così perentoria parrebbe non possibile effettuare spese, anche indirette, a sostegno di iniziative sul territorio, in qualunque forma, ivi compresa l'attribuzione di patrocinio e tutte le erogazioni a beneficio di quegli operatori terzi rispetto all'Ente che “gestiscono” svariate iniziative sul territorio (Associazioni e dai gruppi volontaristici che effettuano attività promozionali sul territorio attraverso il sostegno economico dell'Ente).
- l'art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale l'azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che rappresentano, deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- lo statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 12 del 12.03.2001, nello stabilire e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all'art. 2, comma 4, lettera b), prevede “la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione”;
- l'art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Posto che il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell'art. 118 della Costituzione;

Richiamato inoltre il parere della Corte dei Conti, Lombardia, n. 89/2013, secondo cui risulta esclusa dal divieto di erogazione di contributi, previsto dal D. L. n. 95/2012 (c.d. spending review), l'attività svolta in favore dei cittadini, cioè della comunità amministrata, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

Precisato poi che:

- nel caso in questione non si configura alcun vincolo per il beneficiario del contributo comunale di promuovere l'immagine dello sponsor e pertanto non si tratta di sponsorizzazione nel senso vietato dal Legislatore, né le spese relative rientrano nei divieti succitati;
- risulta del tutto evidente che le finalità dell'Associazione Nuova ACAV e ASD Amici del Ciclo, concordano appieno con le attività di competenza dell'Ente locale;

Viste le deliberazioni:

- C.C. n. 11 del 28.04.2014 di approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
- G.C. n. 71 del 12.05.2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – parte contabile - relativo all'anno 2014;

Richiamate le più recenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare:

- la L. 30 luglio 2010, n. 122, di conversione e modifica del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» le cui conseguenze sugli enti locali comportano l'assoluta necessità di contenimento della spesa;
- la legge 5 luglio 2011, n. 111, di conversione e modifica del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;
- la legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ad oggetto "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" (c.d. "Spending review");
- la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione e modificazione del decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione" (cosiddetto "Decreto Sviluppo");
- la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione, con modificazioni, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante una serie di disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ad oggetto "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione dell'informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del il D. L. 21.06.2013, n. 69, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013, ad oggetto "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- la Legge 23 giugno 2014 n. 89, ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria", pubblicato sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2014;

Vista la deliberazione n. 74 del 02.07.2012 con la quale la Giunta comunale ha:

1. dato mandato ai Responsabili di Servizio di ritenere prioritario l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità interno e pertanto di agire in modo tale da non compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, osservando le disposizioni contenute nel presente atto ed operando comunque nel rispetto delle normative vigenti;
2. incaricato, in particolare, la Responsabile dell'Ufficio finanziario:
 - di valutare ogni fattore che possa influire negativamente sull'obiettivo programmatico di fine anno (impegni e accertamenti per la parte corrente – incassi e pagamenti per la parte in conto capitale)
 - di segnalarlo al Segretario Comunale e all'Assessore al Bilancio affinché si effettui una valutazione con i Responsabili interessati sull'opportunità e priorità della scelta operata;

Evidenziato che la presente deliberazione comporta oneri di tipo diretto ed indiretto a carico dell'ente, come sopra riportato, e che pertanto è stata oggetto di esame preventivo e di parere tecnico favorevole, da parte del competente ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174;

Acquisiti quindi i sottoestesi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come riformulato dal DL 10.10.2012, n. 174 ad oggetto Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di concedere il patrocinio del Comune all'Associazione ACAV per la realizzazione della manifestazione "Vigliano corre con Babbo Natale 2014" fissata per il 21 dicembre 2014, evento che vede la collaborazione fra l'Associazione Nuova ACAV e ASD Amici del Ciclo, per una proposta con finalità commerciali, sportive, ricreative e di aggregazione sociale per il Natale viglianesi;
- Di quantificare in € 500,00 il contributo massimo erogabile all'Associazione ASD Amici del Ciclo, per l'organizzazione della parte sportiva della manifestazione "Vigliano corre con Babbo Natale";
- Di dare atto che tale contributo di € 500,00 trova imputazione sull'impegno n. 32800 assunto con deliberazione GC n. 164/2013;
- Di trasmettere copia della presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti necessari;
- Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Con successiva e separata votazione e all'unanimità dei voti palesemente espressi, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 127 DEL

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO: ASSOCIAZIONI "NUOVA A.C.A.V." E "AMICI DEL CICLO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIGLIANO CORRE CON BABBO NATALE 2014". QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CICLO".

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 19/11/2014

**Il Responsabile del Settore - Titolare della
P.O.**

Dott.ssa Mariateresa Signaroli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 19/11/2014

Il responsabile Servizio Finanziario

Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Cristina Vazzoler

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Garavoglia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM. 1219

Si attesta:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27/11/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Garavoglia

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/11/2014

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Vigliano Biellese, 27/11/2014

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Garavoglia
